Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 367 Supplemento
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di giovedì 5 dicembre 2024	

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2ª (Giustizia):

Plenaria (pomeridiana) Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 5 dicembre 2024

Plenaria

39^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente della 2ª Commissione BONGIORNO

indi del Vice Presidente della 1ª Commissione TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la votazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La relatrice per la 2^a Commissione STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli identici 9.1 e 9.2.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) ribadisce le proprie considerazioni critiche sulla dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia degli emendamenti presentati dalla componente AVS del Gruppo Misto, in quanto questi incidono sulla legge n. 91 del 1992 proprio come l'articolo 9 del provvedimento, sebbene in senso opposto. Mentre l'articolo 9 tratta dei casi di revoca della cittadinanza, infatti, gli emendamenti della sua parte politica intendono estendere le modalità per acquisirla. Si riserva di rivolgersi alla Presidenza del Senato per una ulteriore rivalutazione della questione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) conferma il giudizio critico sul differente atteggiamento del Governo a seconda della platea dei destinatari delle norme: mitigazione delle misure nel caso delle imprese colpite da interdittive antimafia, inasprimento nei confronti dei soggetti emarginati, con un approccio panpenalista e populista, che sconfessa i principi del garantismo, cui pure una componente della maggioranza sostiene di ispirarsi.

In questo modo, si aggrava il sovraffollamento delle carceri, dove i detenuti sono reclusi anche in nove in una cella, e viene meno la funzione rieducativa della pena. Di conseguenza, vi sarà una maggiore propensione alla reiterazione del reato e alla violenza, a causa delle vessazioni subite negli istituti penitenziari.

La PRESIDENTE, rispondendo al senatore De Cristofaro, conferma la valutazione del presidente Balboni, in quanto gli emendamenti citati, nel riferirsi alla legge n. 91 del 1992, esorbitano dallo specifico contesto dell'articolo 10-bis, che è modificato dall'articolo 9 del disegno di legge in titolo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che, all'inizio di ogni articolo, sia precisato il numero delle votazioni da effettuare.

La PRESIDENTE obietta che tale richiesta non rientra nella prassi procedurale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.1 e 9.2 sono respinti.

Gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5 sono improponibili.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di conoscere la motivazione specifica della improponibilità degli emendamenti citati.

La PRESIDENTE precisa che sono tutti riferibili a materie estranee all'oggetto in discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Si passa alla votazione degli identici 9.6 e 9.7.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ribadisce che gli emendamenti in esame riguardano la materia della cittadinanza, su cui il Governo ha un'impostazione restrittiva, in quanto ne prevede la revoca in caso di condanna per alcuni reati con sentenza definitiva. Gli emendamenti di cui è firmatario, invece, propongono una estensione delle modalità di acquisizione della cittadinanza.

Segnala altresì che in prima lettura, nell'altro ramo del Parlamento, tali proposte sono state ammesse all'esame e poste in votazione. Ritiene infine che il tema sia così complesso da meritare un dibattito approfondito, piuttosto che essere limitato a modifiche inserite in provvedimenti molto eterogenei come quello in titolo.

La PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti all'articolo 9 dichiarati improponibili recano modifiche organiche alla legge sulla cittadinanza, per esempio in tema di *ius soli* e *ius scholae*, esulando pertanto dall'oggetto dell'articolo 9, che invece si limita ad apportare una modifica puntuale e circoscritta alla legge n. 91 del 1992.

La senatrice LOPREIATO (M5S) evidenzia che l'articolo 9, nel prevedere l'ampliamento da tre a dieci anni, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, del termine per la revoca della cittadinanza, contrasta con la possibilità di una rieducazione del soggetto.

Quanto alla dichiarazione di improponibilità, concorda con il senatore De Cristofaro che le modalità di revoca e acquisizione della cittadinanza sono questioni tra loro connesse e dovrebbero essere oggetto di un dibattito complessivo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, nel prevedere i casi di revoca della cittadinanza, si affronta la materia dello *status* di cittadino, la cui disciplina è modificata appunto dal provvedimento in esame. Nota inoltre che, con la medesima sanzione della revoca, si incide su diverse modalità di acquisizione della cittadinanza, cioè per nascita nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, per *ius sanguinis* o sulla base di un percorso di integrazione culturale.

A suo avviso, l'allungamento del termine da tre a dieci anni aumenta la possibilità di irrogare la sanzione, in quanto si concede più tempo per l'individuazione di un'altra cittadinanza per gli apolidi. Non si tratterebbe quindi di un'attenuazione della severità della sanzione, come sostenuto invece dal Governo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene inaccettabile la previsione di una differenziazione nello *status* di cittadinanza, per cui solo in alcuni casi può essere revocata, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti, chi è cittadino per nascita non può vedersi revocata la cittadinanza, anche qualora commetta reati molto gravi, mentre a chi l'ha

acquisita successivamente può essere revocata, come se fosse una sanzione accessoria rispetto alla reclusione. Esprime considerazioni critiche anche sull'aumento del termine da tre a dieci anni per la revoca, in quanto si sottopone il soggetto a un lungo periodo di incertezza.

Il sottosegretario MOLTENI sottolinea che la revoca della cittadinanza è stata introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018, che ha superato il vaglio di costituzionalità, e comunque è prevista per reati molto gravi. Precisa inoltre che l'innalzamento del termine da tre a dieci anni per la revoca della cittadinanza è in realtà una garanzia per il condannato, perché si evita il rischio di apolidia.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 9.6 e 9.7 sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 9.10 è respinto.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 9.14 e 9.15, diretti a sopprimere l'inciso « possa acquisire », sottolineando che la mera possibilità dal punto di vista giuridico non può produrre effetti, a maggior ragione in materia di cittadinanza. Infatti, l'astratta possibilità di poter acquisire un'altra cittadinanza comporta paradossalmente il rischio concreto che il soggetto a cui viene revocata la cittadinanza italiana possa restare apolide, laddove invece l'ordinamento dovrebbe dare rilievo ai soli *status* già acquisiti. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sul punto.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 9.14 e si associa alla dichiarazione di voto favorevole del senatore Scalfarotto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 9.14 e 9.15 sono respinti.

Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19, volti a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, che estende da tre a dieci anni il termine entro il quale, in caso di condanna per i reati di terrorismo, poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero. Diversamente da quanto indicato dal Sottosegretario Molteni, infatti, questa disposizione, letta nel contesto sistematico delle norme in materia di cittadinanza, introduce una punizione ulteriore per lo straniero oltre dieci anni dopo la commissione del fatto di reato. La disposizione, inoltre, viola il principio di uguaglianza, in quanto si introduce un elemento sanzionatorio dalla natura fortemente discriminante che si applica a seconda della cittadinanza posseduta dal soggetto. Oltre ad essere a rischio di illegittimità costituzionale, la disposizione è inoltre profonda-

mente sbagliata nel merito, perché non interviene sulla legge n. 91 del 1992 per introdurre misure di regolamentazione della cittadinanza che favoriscano l'integrazione e quindi diminuiscano concretamente le cause dei reati. Come in tutto il disegno di legge in esame – vincolato da una assurda clausola di invarianza finanziaria – non si interviene sulle cause dei problemi di sicurezza del Paese, ma ci si limita a introdurre misure esclusivamente repressive.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19, ribadendo come la norma introdotta dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 sia fortemente a rischio di illegittimità costituzionale. Rileva infatti come, aumentando il tempo – da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza – entro il quale si può procedere alla revoca della cittadinanza, si scollega completamente tale sanzione ulteriore dal fatto di reato. La soluzione proposta dal provvedimento non solo introduce un elemento assolutamente irrazionale di volatilità della sanzione della revoca, che non consente neppure la realizzazione della funzione rieducativa della pena, ma crea cittadini di classi diverse, sottoposti all'arbitrio di un termine decennale, con il rischio ulteriore di divenire apolidi.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea come la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 possa essere soggetta ad interpretazioni ambivalenti e come l'estensione del termine entro il quale si può procedere alla revoca della cittadinanza rappresenti un grave *vulnus* ai princìpi costituzionali. Deve infatti essere tenuto a mente che i dieci anni nell'arco dei quali la decisione sulla revoca potrebbe essere *sub iudice* rappresenta un peso sulle spalle di un cittadino che invece, nel frattempo, potrebbe rieducarsi: una tale previsione è non soltanto vessatoria ed inumana, ma gravemente lesiva di princìpi, anche sovranazionali, dai quali l'Italia non può svincolarsi. Dichiara pertanto il voto favorevole sulle identiche proposte 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19.

Posti congiuntamente ai voti, la Commissione respinge gli identici emendamenti 9.16, 9.17, 9.18 e 9.19.

Il presidente BONGIORNO informa che si è così concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9; pertanto, secondo le intese intercorse tra i Gruppi, anche alla luce dei lavori concomitanti di altre Commissioni già convocate, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.